

# LOTTO N. 5

**CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI  
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

## **COMUNE DI SAN SPERATE**

### **DEFINIZIONI**

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	Il Comune di San Sperate
<b>Assicuratore</b>	la Compagnia di Assicurazione
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Broker</b>	la Samar Insurance Brokers S.r.l.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dall'Ente Contraente agli Assicuratori
<b>Sinistro</b>	comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Danno</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Danno patrimoniale</b>	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali

---

<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>Massimale di garanzia</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Responsabilità Civile</b>	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Respons. Contabile:</b>	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto " <i>agente contabile</i> " ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Pubblica Amministrazione</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Ente di Appartenenza</b>	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.

---

## CONDIZIONI DI GARANZIA

### GARANZIA BASE

#### **Art.1 - Destinatari dell'assicurazione**

Destinatari della presente copertura assicurativa, di seguito denominati Assicurati, sono i soggetti indicati nella scheda di copertura allegata, in servizio o in carica presso l'Amministrazione contraente nel corso della durata del contratto.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprono il posto in via temporanea.

#### **Art.2 - Oggetto dell'assicurazione**

##### **2.1 Responsabilità civile verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Amministrazione Contraente.

La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

##### **2.2 Responsabilità civile verso terzi - Ente Assicurato**

L'Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi s'intende prestata anche a favore dell'Amministrazione Contraente in caso di sinistro causato nell'esercizio delle attività svolte dagli assicurati di polizza per le quali l'Amministrazione medesima sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa – Contabile.

---

Relativamente a tale garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione contraente i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia di **Euro 5.000,00**

### **Art.3 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia**

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e **antecedentemente senza alcun limite temporale**, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i cinque anni dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione svolta, se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

Si precisa che il periodo di ultrattività copre anche i fatti commessi nel periodo di retroattività.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

### **Art.4 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
  - b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
  - c) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
  - d) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
  - e) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione contraente, in altri organi collegiali;
  - f) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni etc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
  - g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque
-

- connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
  - i) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
  - j) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
  - k) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
    - 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
    - 2) Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

---

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) le estensioni di garanzia di seguito riportate, se non espressamente previste nell'allegata scheda di copertura;
- 2) la responsabilità amministrativa e contabile,
- 3) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 4) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato,
- 5) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

#### **Art.5 - Massimale di garanzia**

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella scheda di copertura, per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente nella determinazione di un medesimo sinistro, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di **Euro 500.000,00** complessivamente fra tutti gli assicurati.

Il massimo esborso che può derivare all'Assicuratore dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare il massimale globale di **Euro 3.000.000,00**

Limitatamente alla garanzia di cui al punto 2.2 dell'art. 2- Estensione della qualifica di assicurato all'Ente di Appartenenza - i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione di una franchigia pari ad **Euro 5.000,00**

La franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri assicuratori.

---

## ESTENSIONI DI GARANZIA

Fermo quanto previsto dalla “Garanzia Art.2 punto 2.1 ” e nell’ambito dei massimali convenuti di cui all’art.5, per gli Assicurati specificati nella scheda di copertura allegata valgono anche le seguenti ulteriori garanzie da richiamare nella scheda di cui alla pagina 12.

### - RC Professionale dei dipendenti tecnici

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità professionale in capo al dipendente tecnico per danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
3. “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. “responsabile unico del procedimento” di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente;

e comprende anche:

7. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
  8. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore.  
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi.  
Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
-

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

9. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
10. La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa. In tal caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni progettazione esecutiva secondo lo schema di cui al Decreto Ministeriale n. 123 del 12.3.2004. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Le estensioni di cui alla presente punto non sono operanti:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

#### **- Attività di cui al D. lgs. n. 81/2008**

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti loro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

#### **- Attività di levata protesti cambiari**

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati nell'esercizio dell'attività di levata protesti cambiari.

---

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### **Art. 1 - Contraenza - Legittimazione**

Il presente contratto viene stipulato dall'Amministrazione contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati.

L'Amministrazione contraente assume, pertanto, la veste di contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con espresso consenso degli assicurati stessi, anche se non formalmente dichiarato.

### **Art. 2 - Costituzione del premio**

Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero degli Assicurati rientranti in ciascuna delle categorie funzionali riportate nell'allegata "scheda di copertura".

### **Art. 3 – Generalità degli Assicurati**

- l'Amministrazione contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, la cui identificazione avverrà attraverso la documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione stessa.

Qualora l'Amministrazione contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, l'Assicuratore riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

### **Art. 4 - Pagamento del premio - Termini di rispetto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati al Broker; diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno operanti anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate successive di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

---

## **Art. 5 – Durata e scadenza del contratto**

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 16/02/2016 fino alle ore 24,00 del 16/02/2019, con esclusione della tacita proroga.

## **Art. 6 - Recesso dal contratto**

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.

In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

## **Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.

Successivamente alla denuncia, l'Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza, di cui all'art. 14, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia

## **Art. 8 - Variazione del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

---

## **Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore e nei termini dell'art.1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Qualora sia stato corrisposto dall'Assicurato il premio riferito alla responsabilità amministrativa e contabile e per "colpa grave" (adesione facoltativa con premio a carico di ciascun assicurato persona fisica), a parziale deroga di quanto previsto al 3° paragrafo che precede, la garanzia è operante anche per le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti.

## **Art. 10 - Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

## **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione contraente.

---

